

Tedeschi & C. s.r.l. consulenti d'impresa

Rag. Tedeschi Ugo
Commercialista – Consulente del Lavoro

Rag. Pini Fabiana
Consulente del Lavoro

Dott. Vergioli Riccardo
Commercialista

Avv. Tedeschi Costanza
Servizi legali e contrattuali

Ai gentili Clienti

Loro sedi

Oggetto: NUOVO PROCEDIMENTO DI CONCESSIONE CIGO

Come è noto il sistema degli ammortizzatori sociali, in particolare quelli in costanza di rapporto di lavoro quali la cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria, è stato profondamente innovato dal D.Lgs. n.148/15, il quale ha disciplinato, tra le altre cose, il procedimento amministrativo di concessione della cassa integrazione ordinaria (Cigo).

Con la circolare n.139 del 1° agosto 2016, l'Inps interviene per riassumere ed evidenziare le rilevanti novità regolamentari introdotte, a decorrere dal 29 giugno 2016, dal decreto ministeriale n.95442/16. Il processo amministrativo di riferimento per la gestione delle prestazioni di integrazioni salariali, che sarà a breve gestito esclusivamente con il sistema del *ticket*, prevede:

- l'invio della domanda di prestazione e del flusso UniEmens da parte dell'azienda con associazione di *ticket* nel caso di evento di Cigo;
- la concessione della prestazione a parte delle sedi territoriali Inps;
- l'abbinamento della stessa con i flussi informativi inviati;
- il controllo dei dati sulle sospensioni inviati tramite UniEmens, il calcolo della prestazione autorizzabile e il pagamento della stessa, distinto tra diretto e anticipato dall'azienda.

Le aziende, viene ribadito, per poter ricorrere alla integrazioni salariali ordinarie dovranno allegare alla domanda, sempre tramite il medesimo canale telematico, una relazione tecnica dettagliata, resa nella forma dell'autocertificazione, recante le ragioni che hanno determinato la sospensione o la riduzione dell'attività lavorativa nell'unità produttiva interessata, dimostrando, sulla base di elementi oggettivi attendibili, che la stessa continui ad operare sul mercato. Si ricorda che la relazione tecnica viene resa sotto forma di dichiarazioni sostitutive considerate come fatte a pubblico ufficiale, con ogni conseguenza di legge per dichiarazioni mendaci. Anche la richiesta di proroga della domanda originaria deve essere accompagnata dalla dichiarazione tecnica obbligatoria. Nel procedimento di concessione sarà facoltà dell'Inps richiedere all'azienda di fornire gli elementi necessari al completamento dell'istruttoria e sentire le organizzazioni sindacali. La mancata risposta a tali richieste entro 15 giorni costituirà un ulteriore indice di valutazione per la concessione della cassa integrazione.

È altresì opportuno evidenziare che requisiti necessari per poter richiedere l'intervento dell'ammortizzatore sociale sono la "*temporaneità*" dell'evento e la "*fondata previsione di ripresa dell'attività produttiva*". In merito alla temporaneità si specifica che le aziende soggette a cicliche contrazioni dell'orario di lavoro in periodi ricorrenti causate da particolari caratteristiche del processo produttivo non possono accedere all'intervento di Cigo durante tali soste, siano o no le stesse a carattere stagionale. La ripresa dell'attività aziendale sarà valutata a priori con riferimento al momento della presentazione della domanda; le aziende pertanto dovranno rappresentare correttamente le informazioni affinché le Sedi territoriali Inps possano valutare positivamente il fondamento su cui il richiedente poggia la previsione di ripresa. L'Istituto afferma poi che eventuali licenziamenti o dimissioni intervenuti durante un periodo di Cigo non possano essere

considerati preclusivi di quanto già autorizzato, ma dovranno essere considerati come un importante indice sintomatico per le successive richieste. Anche nel caso di richiesta di Cigo seguita da un periodo di Cigs si potrà ritenere legittima l'autorizzazione già concessa, anche se l'azienda non ha ripreso l'attività produttiva prima di ricorrere alle integrazioni salariali straordinarie e indipendentemente dalla causale relativa a queste ultime.

Nel caso di richiesta di Cigo da parte di aziende appaltatrici a seguito dell'esercizio del committente della facoltà contrattualmente prevista di far sospendere i lavori, è necessario fare un'attenta disamina della specifica situazione. Infatti, molto spesso, nei contratti sono già previste clausole in base alle quali *"il committente ha piena ed insindacabile facoltà di interrompere i lavori programmati per sopravvenute necessità o per eventi imprevisi"*, e inoltre, di regola, *"tali interruzioni non danno diritto all'impresa appaltatrice di chiedere compensi o indennizzi"*.

In siffatte ipotesi, quindi, in linea di massima la causale non è integrabile, in quanto la sospensione dell'attività lavorativa ha la caratteristica della prevedibilità, perché già contemplata nel capitolato di appalto e quindi connessa al rischio d'impresa, risultando con ciò riconducibile ai rapporti intercorrenti tra le parti.

Tuttavia, potrebbero effettivamente verificarsi ipotesi in cui si rilevino di fatto circostanze del tutto imprevedibili, casi fortuiti o di forza maggiore, che inducono l'azienda committente ad ordinare la sospensione dei lavori, in quanto l'eccezionalità dell'evento, oltre ad escludere la prevedibilità, è tale da superare ogni connessione al rischio di impresa attribuibile alla ditta appaltatrice.

In tema di pagamento della prestazione è noto come, nella normalità dei casi, l'azienda autorizzata pone a conguaglio gli importi precedentemente anticipati ai lavoratori.

Il pagamento diretto, invece, potrà essere ammesso solamente laddove siano provate difficoltà finanziarie dell'impresa tramite la presentazione obbligatoria, alla competente sede Inps, della documentazione di cui all'allegato 2 della circolare n.197/15, da cui si evincano le difficoltà finanziarie dell'azienda.

Si precisa che tale modalità di erogazione delle prestazioni può essere richiesta dall'azienda anche al momento della presentazione della domanda di Cigo e concessa con lo stesso provvedimento di accoglimento, cui dovrà seguire l'invio della relativa modulistica (mod. SR41) da parte dell'azienda richiedente.

L'Istituto illustra anche le varie fattispecie che integrano le causali che consentono l'intervento delle integrazioni salariali; senza soffermarci ulteriormente sulle stesse, in quanto già note, è però opportuno ricordare che in caso di sospensioni dovute ad eventi meteorologici l'azienda deve documentare le ragioni che hanno determinato la contrazione dell'attività lavorativa, specificando nella relazione tecnica dettagliata l'attività e/o la fase lavorativa in atto al verificarsi dell'evento nonché descrivendo sommariamente le conseguenze che l'evento stesso ha determinato. Alla relazione tecnica vanno allegati i bollettini meteo rilasciati da organi accreditati. A tale proposito si può ritenere che l'Arpa (agenzia regionale per la protezione ambientale) sia soggetto da considerare accreditato ai suddetti fini.

In ogni caso non sono meritevoli di accoglimento le seguenti causali:

- a. mancanza di fondi;
- b. chiusura per ferie;
- c. preparazione campionato;
- d. infortunio o morte del titolare;
- e. sosta stagionale, inventario;
- f. mancanza di fondi impresa committente.

Con riferimento alla sussistenza dell'obbligo di informazione delle organizzazioni sindacali si riepiloga, nella sottostante tabella, la corretta procedura e il successivo adempimento nei confronti dell'Istituto:

Procedura di informazione e consultazione sindacale

Invio comunicazione alle Rsa/Rsu, ove esistenti, e alle articolazioni territoriali delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale

• Se c'è richiesta di consultazione	presentazione all'Inps di copia del verbale di consultazione, anche in caso di mancato accordo
• Se non c'è richiesta di consultazione	presentazione all'Inps di copia della comunicazione inviata

Nella seconda parte della circolare l'Inps fornisce alcune importanti precisazioni:

1. i periodi di Cigo per eventi oggettivamente non evitabili vanno contemplati ai fini del calcolo del limite di un terzo delle ore ordinarie lavorabili nel biennio mobile (art.12, co.5), essendo quest'ultimo non un limite di durata ma un limite di carattere quantitativo relativo alle ore di integrazione salariale autorizzabili;
2. a chiarimento del messaggio n.779/16, le autocertificazioni rese dalle aziende sono valide ai fini del calcolo del limite di 1/3 delle ore ordinarie lavorabili. A tal fine dette autocertificazione devono avere ad oggetto le ore di integrazione salariale effettivamente fruiti;
3. ai fini del raggiungimento del requisito dell'anzianità di effettivo lavoro vanno computati come giorni di effettivo lavoro sia il sabato, in caso di articolazione dell'orario di lavoro su 5 giorni a settimana, che il riposo settimanale (domenica o altro giorno infrasettimanale), in quanto tali giornate sono comprese nel normale corso del rapporto di lavoro che prosegue senza soluzione di continuità. In caso di cambio di qualifica del lavoratore, l'anzianità di effettivo lavoro presso l'unità produttiva è considerata in modo unitario e, pertanto, si considera anche il periodo anteriore la variazione, indipendentemente dalla qualifica precedentemente posseduta dal lavoratore;
4. nel ribadire l'importanza della corretta identificazione dell'Unità produttiva ai fini dell'istruttoria della domanda di Cigo, in quanto fondamentale parametro di riferimento per la valutazione sia di requisiti che di limiti, si riportano di seguito gli indicatori delle caratteristiche che l'unità produttiva deve possedere e che devono essere oggetto di autocertificazione da parte delle aziende, in sede di iscrizione in anagrafica aziende. L'unità produttiva deve avere maestranze adibite in via continuativa. In caso di cantieri edilizi e affini (compresa l'impiantistica industriale), qualora le relative attività produttive siano state previste con un contratto di appalto verbale, non potendo, in sede di iscrizione dell'unità produttiva cantiere, allegare il contratto di appalto, l'azienda stessa dovrà autocertificare che per il plesso organizzativo cui si riferisce la domanda di integrazione salariale è stato stipulato un contratto di appalto verbale. In merito alle aziende di impiantistica industriale, per l'individuazione delle unità produttive, si applicano le medesime disposizioni previste per le aziende del settore edilizia e affini. Con riferimento a una durata presuntiva relativa all'individuazione per i cantieri edilizi e affini, compresi quelli relativi all'impiantistica industriale, riformando l'indirizzo interpretativo, già fornito con messaggio n.7336/15, su indicazione del Ministero del Lavoro, viene fissato a 1 mese, anziché 6, il limite minimo di durata dell'appalto ai fini della qualificazione in unità produttiva dei predetti cantieri;
5. in merito alla fruizione delle ferie residue in caso di domanda di Cigo nelle ipotesi di sospensione totale dell'attività lavorativa, ovvero nell'ipotesi di zero ore, sono state date indicazioni interpretative in merito alla possibilità per il datore di lavoro di fruire immediatamente di Cigo, posticipando per ciascun lavoratore coinvolto il godimento delle ferie annuali residue, già maturate alla data di richiesta della Cigo stessa, e inoltre in merito alla possibilità per il datore di lavoro, autorizzato a un periodo di Cigo, di dover comunque concedere ai lavoratori le due settimane di ferie nel corso dell'anno di maturazione. Riguardo a queste due ipotesi, si precisa che l'esercizio del diritto di godimento delle ferie, sia con riferimento alle ferie già maturate sia riguardo a quelle infra-annuali in corso di maturazione, può essere posticipato al momento della cessazione dell'evento sospensivo coincidente con la ripresa dell'attività produttiva. Invece, nelle ipotesi di Cigo parziale, il datore di lavoro non può differire la concessione delle ferie, residue e infra-annuali, in quanto, in tali circostanze, deve comunque essere garantito al lavoratore il ristoro psico-fisico correlato all'attività svolta, anche in misura ridotta.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.
Distinti saluti.

firma